

LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 309 del 24/11/2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

considerato che in data 14 agosto 2012 è stato approvato il decreto legislativo n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 s.o. del 30/08/2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

considerato che l'articolo 6 del citato d.lgs. 150/2012 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

considerato che il suddetto PAN, ancora in fase di approvazione, definisce, ai termini dell'art 7 del d.lgs. 150/2012, i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

- a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del PAN;
- b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
- c) le modalità di valutazione;
- d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
- e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
- f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
- g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni;

visto che, prima dell'approvazione del d.lgs.150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nonché le autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, erano rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ", ora parzialmente abrogato ai termini dell'art. 26 del sopracitato d.lgs.;

considerato che, per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, il regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 1998, recante "Autorizzazioni all'acquisto dei prodotti fitosanitari in applicazione degli articoli 23 e 24 del d.p.r. 3 agosto 1968, n. 1255" individua il servizio regionale competente in materia fitosanitaria quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e stabilisce la durata ed il contenuto dei corsi di preparazione dell'esame di idoneità per il rilascio dell'autorizzazione medesima;

considerato inoltre che la DGR 857/2005, recante "Approvazione di disposizioni attuative del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»", individua:

1. nel Sindaco, l'Autorità sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, e all'istituzione e gestione dei relativi depositi e locali, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
2. nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, la Struttura competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
3. nel Servizio fitosanitario, frutticoltura e produzioni vegetali dell'Assessorato regionale agricoltura, risorse naturali e protezione civile, ora Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, la struttura competente al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici e nocivi, nonché l'autorità competente per l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, necessari per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e di loro coadiuvanti;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 150/2012, la Regione Autonoma Valle d'Aosta è l'autorità responsabile, a livello territoriale, dell'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema di formazione e del rilascio delle autorizzazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti;

considerato che, a decorrere dal 26 novembre 2015, data dell'entrata a regime del nuovo sistema di formazione, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari, per poter esercitare la loro attività dovranno essere in possesso dei nuovi certificati previsti dagli articoli 8 e 9 del citato d.lgs. 150/2012;

visto che nei primi mesi del 2013 sono in scadenza circa 200 autorizzazioni già rilasciate per le medesime finalità agli utilizzatori professionali ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. 290/2001 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", ora abrogato;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26 "Abrogazioni e disposizioni transitorie" del citato d.lgs.150/2012 sono state abrogate:

1. le disposizioni di cui agli articoli 27 e 24, comma 3 del menzionato d.p.r. 290/2001;
2. le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del medesimo d.p.r. 290/2001, fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del decreto legislativo 150/2012;

visto che il citato d.lgs. 150/2012 prevede agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4 di fare salve fino alla loro scadenza le abilitazioni alla vendita e, rispettivamente, le abilitazioni all'acquisto di prodotti fitosanitari rilasciate ai sensi del d.p.r. 290/2001, ma non prevede alcuna norma transitoria per le suddette autorizzazioni scadute o per quelle in scadenza nel corso dei prossimi mesi che non trovano possibilità di rinnovo prima dell'istituzione del nuovo sistema di formazione;

considerato, inoltre, che il citato d.lgs. 150/2012 non prevede alcuna norma transitoria riguardante le modalità di rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita o all'acquisto di prodotti fitosanitari richieste prima dell'istituzione del nuovo sistema di formazione;

atteso che questo vuoto normativo verrebbe a pregiudicare l'attività professionale di molti produttori agricoli operanti in Valle d'Aosta;

tenuto conto che le norme previgenti all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2012, ivi compreso il regolamento regionale 6/1998 e la DGR 857/2005, a giudizio dei competenti uffici delle Strutture produzioni vegetali e servizi fitosanitari e igiene e sanità pubblica e veterinaria, sono coerenti con la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

considerato che, nelle more dell'adozione del PAN previsto dal citato art. 6 del d.lgs. 150/2012, si rende necessario fare salve le disposizioni degli articoli 23, 26 e 27 del d.p.r. 290/2001, ancorché abrogate e, in particolare, del comma 5 del suddetto articolo 26 che consente di prorogare la durata di validità delle autorizzazioni già rilasciate sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi per il rinnovo;

ritenuto infine necessario attendere l'approvazione del provvedimento di adozione del PAN per istituire, a livello regionale, il nuovo sistema di formazione per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti ai sensi del d.lgs. 150/2012;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi 21030008 "Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro - 1.11.8.11" e 71060004 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia - 1.10.2.10";

visto il parere favorevole di legittimità, sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, in assenza del Dirigente della Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari e dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di disporre che, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e dell'attivazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi continui ad effettuarsi conformemente a quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 del d.p.r. 290/2001, dal regolamento regionale n. 6/1998 e dalla DGR 857/2005;

2) di disporre altresì che, ai termini dell'articolo 26, comma 5, del citato d.p.r. 290/2001, la validità delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari scadute dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2012 è prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di formazione e relativi esami e comunque almeno fino al 31 maggio 2013;

3) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore generale dell'ARPA, al Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e al Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

§